

COMUNE DI TORTOLI'
PROV. OGLIASTRA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25 /08 / 2011

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi legali della celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui al capo III - Titolo VI relativo al matrimonio del vigente Codice Civile e dal D.P.R. 396/00.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

La celebrazione dei matrimoni viene eseguita dal Sindaco nelle funzioni di ufficiale di Stato civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 01 del D.P.R. 396/00

Il sindaco può delegare con giusto atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli assessori comunali, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o a tutti i cittadini Italiani che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale .

Art. 3 – Luogo della celebrazione

I matrimoni vengono celebrati pubblicamente nelle sale e nella sede istituzionale del Comune sita in Via Garibaldi n. 01 (art. 106 c.c.)

La celebrazione fuori dalle sedi autorizzate può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 Codice Civile

La Giunta Comunale con propria deliberazione, da trasmettere al Prefetto, può prevedere l'istituzione di uno o più sedi esterne al Municipio, reputandole idonee alla celebrazione di matrimoni. (art. 3 D.P.R.396/00 – C. M. 29/07)

Art. 4 – Allestimento Sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere rimossi. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Non è consentito il lancio del riso o quant'altro nella sala e all'interno dell'edificio in cui è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno benaugurante, all'uscita del Palazzo Comunale.

Non è alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi, catering.

I nubendi, in seguito alla specifica richiesta possono fluire di accompagnamento musicale, la scelta dei brani o di eventuali strumenti devono essere consoni al luogo della celebrazione.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Nel caso si verificano danni alla sala e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, saranno addebitate alla parte richiedente.

Art. 5 – Giorni e Orari di celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, in via ordinaria, gratuitamente, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile: di mattina tutti i giorni dal lunedì al venerdì; nel pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì.

La celebrazione richiesta in orari diversi da quelli indicati sopra e in giornate festive o pre-festive è soggetta al versamento dell'apposita tariffa di cui alla tabella A del presente regolamento.

Verranno, di norma, sospese le celebrazioni, nei seguenti giorni:

- ❖ 01 e 06 del Gennaio;
- ❖ Pasqua e giorno successivo (Lunedì Dell'angelo);
- ❖ 25 Aprile;
- ❖ 01 Maggio;
- ❖ 02 Giugno;
- ❖ 15 Agosto;
- ❖ 01 Novembre; 30 Patrono Sant'Andrea
- ❖ 08 - 25 - 26 - 31 Dicembre.

Art. 5 - Tariffe

Le celebrazioni dal lunedì al venerdì durante il normale orario di servizio, è gratuito.

Ai sensi dell'art. 43 L. 449/97 lo svolgimento dei matrimoni celebrati fuori orario di servizio nei giorni di sabato e domenica, costituiscono delle prestazioni a favore del cittadino non rientranti nei servizi pubblici essenziali, per le quali viene istituito il pagamento di una somma forfettaria omnicomprensiva e da considerare a titolo di rimborso per i costi sotto indicati :

- ❖ del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
- ❖ dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia)

L'importo delle tariffe sarà diversificato anche secondo la residenza o meno nel Comune di TORTOLI di almeno uno dei nubendi.

Le stesse tariffe saranno determinate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, sulla base degli oneri a carico dell'Ente per la gestione del servizio in oggetto.

ALLEGATO A **TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

DESCRIZIONE	RESIDENTI	NON RESIDENTI
Matrimoni celebrati nella sala consiliare del municipio, entro l'orario di servizio	Gratuito	Gratuito
Matrimoni celebrati nella sala consiliare del municipio, fuori dall'orario di servizio o nei giorni pre-festivi (sabato)	_____	_____
Matrimoni celebrati nella sala consiliare del municipio nella giornata di domenica	_____	_____
Matrimoni celebrati nella sala Nei giorni pre-festivi e festivi		
Matrimoni celebrati nella sala Nei giorni pre-festivi e festivi		
A richiesta dell'utenza per ulteriori servizi non attinenti alla funzione pubblica essenziale	_____	_____

Il pagamento, se dovuto, potrà eseguirsi direttamente a mezzo di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale di TORTOLI n. 12213088, recante la causale "celebrazione del matrimonio civile", entro e non oltre il termine massimo di 10 gg. antecedenti la celebrazione del matrimonio. Copia della quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata entro uguale termine, all'ufficio competente.

Art. 6 - Organizzazione del Servizio

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio Stato Civile.

Di norma il celebrante è il Sindaco o un assessore delegato. Qualora gli sposi desiderassero come celebrante un altro amministratore o altra persona ai sensi dell'art. 01 comma 03 del D.P.R. 396/00, dovranno gli stessi, contestualmente alle pubblicazione prendere accordi diretti con l'ufficio al fine di espletare i controlli relativi e redigere l'apposita delega.

Almeno 10 gg. prima della data del matrimonio, i nubendi devono provvedere a consegnare all'ufficio competente:

- ❖ Le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei due testimoni.
- ❖ La scelta del regime patrimoniale
- ❖ Eventuali figli naturali della copia, da riconoscere o legittimare.

Se un nubendo e/o testimone, risulta essere cittadino straniero o altrimenti impedita a comunicare oralmente o per iscritto, l'ufficiale Di Stato Civile dovrà avvalersi, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente, dell'ausilio di un interprete che previamente dovrà prestare giuramento, come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/00.

Per i matrimoni celebrati su delega di altro comune, ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, per motivi di necessità o convenienza, i nubendi dovranno produrre almeno n. 08 gg. prima della celebrazione del matrimonio:

- ❖ La delega del comune di residenza; certificato di eseguita pubblicazione, oltre i documenti come sopra indicati.

Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale e con quattro testimoni nel luogo presso cui si trova il nubendo impedito. (art. 110 Codice Civile. Detto impedimento deve essere preventivamente comunicato e documentato all' Ufficio Stato Civile al momento della richiesta pubblicazioni, ovvero almeno due mesi prima.

Art. 7 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.

ART. 8 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal seguente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

- ❖ Codice Civile
- ❖ D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396